

# CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER COLLOCAMENTI DI TOSSICODIPENDENTI (aggiornamento aprile 1999)

Allegato alle direttive dipartimentali del giugno 1994  
concernenti le richieste di sussidio per collocamenti terapeutici volontari

La partecipazione finanziaria alle spese di collocamento terapeutico volontario è determinata, a dipendenza delle seguenti situazioni, in base all'art. 24 della Legge d'applicazione della Legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951 (del 19 giugno 1978) e deve essere documentata tramite lo specifico conteggio.

## A) PARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIA (allegato A)

- La partecipazione finanziaria mensile viene calcolata, **quando la persona collocata non percepisce nessun tipo di entrata**, in base al reddito imponibile desunto dall'ultima notifica di tassazione disponibile secondo la seguente scala di partecipazione:

ULTIMO REDDITO IMPONIBILE DELLA FAMIGLIA	PARTECIPAZIONE MENSILE	ULTIMO REDDITO IMPONIBILE DELLA FAMIGLIA	PARTECIPAZIONE MENSILE
fino a 15'000.-	fr. -.-	da 50'000.-	fr. 490.-
da 15'000.-	fr. 130.-	52'500.-	fr. 530.-
17'500.-	fr. 150.-	55'000.-	fr. 570.-
20'000.-	fr. 170.-	57'500.-	fr. 610.-
22'500.-	fr. 190.-	60'000.-	fr. 650.-
25'000.-	fr. 210.-	62'500.-	fr. 690.-
27'500.-	fr. 230.-	65'000.-	fr. 740.-
30'000.-	fr. 250.-	67'500.-	fr. 790.-
32'500.-	fr. 270.-	70'000.-	fr. 840.-
35'000.-	fr. 300.-	72'500.-	fr. 890.-
37'500.-	fr. 330.-	75'000.-	fr. 940.-
40'000.-	fr. 360.-	77'500.-	fr. 990.-
42'500.-	fr. 390.-	80'000.-	fr. 1'040.-
45'000.-	fr. 420.-	82'500.-	fr. 1'090.-
47'500.-	fr. 450.-	85'000.-	fr. 1'140.-

Oltre gli 85'000.- franchi la retta mensile viene aumentata di fr. 100.- per ogni 5'000.- franchi di reddito. In ogni caso essa non potrà superare il costo effettivo del collocamento (retta assunta dal Cantone).

La partecipazione delle famiglie che hanno 2 figli collocati non può essere superiore al 60 % della quota computata in base alla scala di partecipazione mensile di cui sopra.

- Nei casi di cambiamento sostanziale della situazione finanziaria debitamente documentati, causa malattia, disoccupazione, procedura di separazione, divorzio o altri imprevisti, la partecipazione è adeguata alla nuova situazione.

3. La partecipazione finanziaria della famiglia risultante dalla scala di cui al punto 1 è prioritariamente compensata con l'assunzione diretta delle spese mensili effettive e documentate del collocamento quali ad esempio spillatico, quote AVS, Cassa malati, spese dentarie, tasse ed imposte, acquisto indumenti e spese per l'igiene personale, ecc. con le seguenti limitazioni:
- acquisto di biancheria, vestiti, scarpe, prodotti per l'igiene personale (fr. 100.--),
  - spese dentarie (da decidere caso per caso con criteri di economicità)
  - debiti (non sono considerati)
  - interessi passivi per debiti (sono dedotti dal reddito imponibile se già non figurano come deduzione nell'ultima notifica di tassazione).

**B) PARTECIPAZIONE DELLA PERSONA COLLOCATA CON RENDITA (Ass. Cammid, invalidità, perdita di guadagno, cassa malati o altro) o REDDITO PROPRIO CONSEGUITO DA LAVORO (di regola in fase di post-cura) (allegato B)**

1. La partecipazione finanziaria mensile della persona collocata è calcolata in base al reddito percepito.
2. Nei casi di cambiamento sostanziale della situazione finanziaria la partecipazione è adeguata alla nuova situazione.
3. La partecipazione mensile della persona collocata con situazione finanziaria particolare, quale ad esempio: reddito da sostanza, eredità, vincite ecc., potrà venir decisa caso per caso.
4. Dal reddito di cui al punto 1 possono essere dedotte:
  - 4.1. le spese mensili effettive e documentate del collocamento quali ad esempio spillatico, quote AVS, cassa malati, spese dentarie, tasse ed imposte, acquisto indumenti e spese per l'igiene personale, ecc. con le seguenti limitazioni:
    - acquisto di biancheria, vestiti, scarpe, prodotti per l'igiene personale (fr. 100.--),
    - spese dentarie (da decidere caso per caso con criteri di economicità),
    - debiti (non sono considerati),
    - interessi passivi per debiti (sono dedotti dal reddito imponibile se già non figurano come deduzione nell'ultima notifica di tassazione).
  - 4.2. le spese mensili effettivamente sostenute e documentate per il conseguimento del reddito da lavoro quali ad esempio:
    - ev. contributo all'istituzione (massimo fr. 250.--)
    - pasti in comunità e fuori (massimo fr. 500.--)
    - trasporto (massimo fr. 150.-- salvo casi particolari)
    - telefono (massimo fr. 90.--)
    - tasse e imposte (se non già dedotte al punto precedente).

- 4.3. le eventuali spese d'avviamento per una economia domestica propria (quali ad esempio caparra, affitto, acquisto mobili e suppellettili) fino ad un massimo mensile totale di fr. 800.--; ritenuto un massimo complessivo di fr. 4'000.--.
5. Un terzo (1/3) dell'eccedenza tra il reddito percepito e le deduzioni di cui al punto 4 rimane di pertinenza dell'interessato, i restanti due terzi (2/3) sono versati a titolo di partecipazione personale alle sole spese alberghiere, ritenuto un massimo di fr. 1'200.-- mensili.

### Entrata in vigore


Queste disposizioni annullano e sostituiscono quelle precedenti dell'8 febbraio 1999 allegate alle direttive Dipartimentali del giugno 1994 ed entrano immediatamente in vigore.

#### DIPARTIMENTO DELLE OPERE SOCIALI

Il Consigliere di Stato:

  
P. Martinelli

Il Direttore della Divisione  
della salute pubblica

  
G. Petazzi

Bellinzona,  
Be/phd

**26 APR. 1999**